

	GESTIONE LAVORO INFANTILE – SA 8000	SAP 01
	Revisione N. 2 del 30.09.2020	

SEZIONE 1 - INDICE

N° sezione	Titolo sezione	Pagina
1	Indice	1
2	Generalità	2
3	Modalita' Operative	3

Stesura e Verifica –RDSA Felice Alviti	Approvazione – PRE Fabrizio D’Antino

SEZIONE 2 – GENERALITA'

2.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura, che si applica ai casi di impiego di bambini e/o giovani lavoratori, si pone i seguenti obiettivi:

- prevedere le modalità di recupero di bambini trovati a lavorare in situazioni che ricadono nella definizione di lavoro infantile;
- fornire il supporto ai bambini di cui sopra al fine di garantirne la frequenza scolastica obbligatoria;
- promuovere l'educazione dei bambini e dei giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti soggetti a istruzione obbligatoria;
- evitare che i bambini e i giovani lavoratori, tirocinanti e apprendisti non siano esposti a situazioni di pericolo, insicure o nocive per la salute.
- comunicare ed informare le parti interessate sulle politiche di gestione ALSCO relative al lavoro infantile, collocando la presente SAP sul sito ALSCO.

2.2 RIFERIMENTI

- Manuale del Sistema SA 8000
- SA 8000 Social Accountability- Ed. 2014
- D.Lgs 345/99 (modificato e integrato dal D.lgs 262/00) di attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE
- Costituzione italiana art.37 - Limite minimo di età per il lavoro - Tutela del lavoro dei minori.
- L. 20 maggio 1970 n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento - art. 10
- L. 19-01-1955 n. 25 e L. 24-06-1997 n. 196 – Apprendistato e contratti di tirocinio
- L. 19-07-1994 n. 451 - Contratti di formazione lavoro
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini (Assosistema)
- Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.
- Convenzione ILO 138 e Raccomandazione 146 (Età minima)
- Convenzione ILO 182 (Forme peggiori di lavoro minorile)
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino

2.3 TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono le definizioni riportate nella norma SA 8000. Come da legislazione italiana valgono inoltre le seguenti definizioni.

Bambino: qualsiasi persona con meno di 16 anni di età.

Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18 anni;

Lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un'età inferiore all'età specificata della definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

2.4 RESPONSABILITA'

La responsabilità generale delle attività descritte nella presente procedura è affidata all'Alta Direzione ed al RDSA.

2.5 ULTIMA REVISIONE

Le modifiche significative apportate sono evidenziate in corsivo grassetto all'interno del documento.

28.10.16	Prima emissione in revisione n. 0.
Rev. 1/02.10.17	Aggiunti: ultimo punto del 2.1 e riferimenti ILO e ONU. Modificato l'ultimo paragrafo del punto 3.2e il punto 3.2.a.
Rev. 2/30.09.20	Approvata ed emessa senza modifiche rispetto alla precedente versione.

SEZIONE 3 – MODALITÀ OPERATIVE

3.1 DIVIETO DI IMPIEGARE LAVORO INFANTILE

ALSCO ITALIA si impegna a non impiegare lavoro infantile.

ALSCO ITALIA impone inoltre ai propri fornitori di non impiegare lavoro infantile.

Pre-requisito di ammissione dei fornitori critici descritti nella SAP 02, nella lista dei fornitori qualificati ALSCO è infatti la sottoscrizione di un impegno, da parte di questi ultimi, all'osservazione di tutti i requisiti della SA 8000, fra cui quello relativo al lavoro infantile.

3.2 AZIONI DI RIMEDIO PER IL LAVORO INFANTILE

Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale ALSCO venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione al Social Performance Team.

Quest'ultimo provvede ad aprire una Non Conformità e a darne immediata comunicazione alla Direzione.

Le azioni di rimedio previste nel caso in cui venga impiegato lavoro infantile sono le seguenti.

- a. Impegno a fornire un adeguato sostegno finanziario e di altro genere per permettere ai bambini coinvolti di frequentare la scuola e rimanervi fino a quando non rientreranno più nella definizione di bambino.
- b. Coinvolgere assistenti sociali, associazioni di volontariato ecc., che possano coadiuvare nel monitoraggio della situazione del minore e del suo contesto familiare.

L'azione di rimedio da porre in essere, fra quelle elencate, viene decisa in base alla situazione specifica.

Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano la direzione, il Social Performance Team e gli altri soggetti di volta in volta coinvolti, quali ad esempio rappresentanti delle amministrazioni locali e/o fornitori, se la N.C. viene riscontrata presso questi ultimi.

Il Social Performance Team e la Direzione decidono inoltre sull'opportunità di aprire una azione correttiva a seguito della non conformità riscontrata.

Per sanare l'eventuale non conformità riscontrata (presenza di un bambino lavoratore o di un giovane lavoratore) le attività che ALSCO propone ai propri fornitori possono essere le seguenti (ogni caso deve essere valutato come a sé stante e non è possibile generalizzare):

- assumere in luogo del bambino il genitore od un parente in sua sostituzione (nei casi possibili) ;
- per il giovane lavoratore organizzare l'attività lavorativa del soggetto in modo tale che non coincida con il normale orario scolastico, organizzando le attività in modo tale che la somma delle ore di lavoro, di permanenza presso l'istituto scolastico, e quelle da e per il lavoro e da e per l'istituto non eccedano le 10 ore/giorno;
- supportare il giovane lavoratore (e/o la sua famiglia) per l'ottenimento degli strumenti (es.: testi di studio) necessari per l'iter scolastico (sia in modo diretto che mediante sollecitazione di enti pubblici)
- organizzare le attività lavorative secondo quanto riportato al paragrafo successivo.

NB. Le prescrizioni sopra documentate si estendono ai casi in cui il bambino o il giovane lavoratore svolgano le attività lavorative presso il loro domicilio.

Nell'eccezionalità del caso in cui il fornitore impieghi bambini o giovani lavoratori presso l'azienda, e a seguito della valutazione che tale impiego porti miglioramento nella condizione del bambino e/o del giovane lavoratore, si assicura che vengano prese tutte le precauzioni per salvaguardarne la salute e la sicurezza:

- formazione relativamente ai rischi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro con modalità tali da risultare comprensibili al personale dell'età del lavoratore
- controllo puntuale da parte del datore di lavoro del rispetto da parte del lavoratore delle prescrizioni stabilite
- svolgimento di attività di lavoro meno stressanti di quelle cui viene sottoposto il personale adulto
- assenza di condizioni di lavoro stressanti (ovvero il personale di giovane età deve essere messo nelle condizioni di usufruire di un numero maggiore di pause, non deve essere concesso lo svolgimento di straordinari, ecc.)
- salvaguardia, con attenzione ancora maggiore di quella che già viene attuata per personale adulto, rispetto a comportamenti offensivi o lesivi.